

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO

Costituzione e Natura

Art. 1 Nella Parrocchia di San Rocco di Principe è stato costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, di seguito denominato C.P.P., secondo il seguente Statuto a norma del Codice di Diritto Canonico (Can.536)*

Art. 2 Dal momento che “secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, i laici hanno la facoltà, anzi talora il dovere, di far conoscere i loro parere su quanto attiene il bene della Chiesa” (L.G. 37), affinché la Parrocchia possa riconoscersi comunità formata da laici con il loro Pastore che rende presente il Vescovo, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si pone quale organo ordinario, superiore, significativo della responsabilità ecclesiale di tutta la Comunità Parrocchiale.

Art. 3 Esso si pone nella comunità parrocchiale come segno di comunione e strumento di crescita fra il parroco e laici alla luce della fede, della speranza e della carità.

Art. 4 Il C.P.P. è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l'esperienza di fede e di comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella collaborazione e nel servizio.

Finalità

Art. 5 Il C.P.P. studia, programma, sostiene, coordina e verifica l'attività pastorale della comunità, sia nell'annuncio della Parola e nella cura della Liturgia (evangelizzazione), sia nella crescita interiore (santificazione), sia elaborando e coordinando un piano pastorale di collaborazione unitaria fra i diversi gruppi ed attività a favore delle diverse categorie che compongono la parrocchia, e per la promozione dell'uomo nella società civile (servizio).

Art. 6 Tutto ciò presuppone un cambiamento di mentalità nel clero e nei laici per:

- far vivere in pieno la Chiesa, popolo di Dio in cui ciascuno ha doti particolari per la costruzione del Regno;
- maturare all'interno della parrocchia il rapporto di comunione, anche attraverso una maggiore comunicazione tra il C.P.P. e i gruppi e i fedeli, è indispensabile che i membri del C.P.P. siano persone di comunione e di comunicazione;
- passare da una mentalità pastorale di amministrazione sacramentaria ad una pastorale di evangelizzazione e di pre-evangelizzazione;
- passare da una pastorale di conservazione frammentaria e disorganica ad una pastorale di pianificazione, partecipativa, comunitaria, organica.

Carattere

Art. 7 Il C.P.P. ha funzione consultiva al servizio della comunità parrocchiale, conformandosi ai principi dottrinali e pastorali espressi dalla Chiesa universale e dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell'osservanza delle norme dettate dal Diritto Canonico e dalle disposizioni e indicazioni diocesane.

Art. 8 Il C.P.P. ha carattere rappresentativo. Esprime infatti l'intera comunità parrocchiale. Ciascun membro, ancorché rappresentante delle specifiche realtà ecclesiali, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo insieme; in tal modo ogni soggetto particolare diventa un dono per l'edificazione dell'unica comunità.

Membri

Art. 9 I gruppi riconosciuti

I gruppi ed attività riconosciuti sono le varie realtà esistenti:

- C.P.A.E.
- Equipe C.P.M.
- Equipe C.P.B.

- Catechisti
- Educatori: Elementari, Medie, giovanissimi junior, giovanissimi senior.
- Giovani
- Terza Età
- Centro d'Ascolto
- Servizio Mensa
- Famiglie senior
- Famiglie junior
- Segretari
- Qualsiasi comunità (gruppo) laicale o religiosa che, in seguito entri a far parte della vita parrocchiale.

Art. 10 I membri di diritto

Sono membri di diritto del C.P.P.:

- Il Parroco
- Eventuali sacerdoti collaboratori e rappresentanti delle comunità religiose
- Un laico responsabile o designato per ogni gruppo (attualmente 13) (cfr. Can. 225 e 228 e L.G. n.337)*
- 5 laici nominati per elezione di tutta la parrocchia tra i membri della comunità stessa
- 3 laici nominati dal Parroco
- 1 segretario designato dal parroco e da scegliersi al di fuori del numero dei consiglieri.

Art. 11 Età di appartenenza

Tutte le persone, di ambo i sessi, battezzate e cresimate, dì età superiore ai 18 anni; possono essere prescelte.

Art. 12 Assenza dalle riunioni

I membri del Consiglio, dopo tre assenze non giustificate, saranno esonerati dall'incarico per mancata partecipazione. I membri eletti dalla comunità, esonerati dall'incarico per mancata partecipazione o per altri motivi, saranno sostituiti dai candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni (28/29 – 03 – 2009). Così i membri nominati dal Parroco, esonerati dall'incarico per mancata partecipazione o per altri motivi, saranno sostituiti da coloro che il Parroco sceglierà.

Art. 13 Durata

Il C.P.P. ha durata di cinque anni; i membri laici, scaduto il proprio mandato, possono essere rieletti una seconda volta

Riunioni

Art. 14 Il Consiglio si riunirà normalmente almeno 4 volte all'anno: in seduta ordinaria sarà convocato dal Parroco; in seduta straordinaria potrà essere convocato dal Parroco o da almeno la maggioranza dei membri (metà + 1)

Art. 15 I laici che formano il Consiglio hanno voto consultivo; il voto deliberativo è di esclusiva spettanza del Parroco.

Art. 16 In caso di dissenso del Parroco dalla maggioranza, tale dissenso deve essere motivato e deve essere messo a verbale.

Art. 17 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Parroco e della maggioranza dei componenti del Consiglio (metà + 1).

Art. 18 Le riunioni del C.P.P. non sono pubbliche. Le attività e decisioni del C.P.P. stesso sono portate a conoscenza della Comunità attraverso la relazione dei rappresentanti nei singoli gruppi e la pubblicazione del verbale appeso in chiesa. In alcuni casi, se lo si ritiene opportuno, potrà essere pubblicato sulla lettera alla famiglia.

Art. 19 Il C.P.P. è convocato dalla Presidenza, tramite la Segreteria, l'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno e il Verbale della seduta precedente.

Art. 20 In apertura è approvato, per alzata di mano, il verbale della riunione precedente. Ogni punto dell'Ordine del Giorno è illustrato e su di esso si apre la discussione.

Art. 21 Esaurita la discussione i Consiglieri, se è il caso, passano alla votazione che avviene per alzata di mano. Quando la votazione riguarda le persone, viene svolta con scrutinio segreto. E' opportuno

che sia presente alla mente di tutti i componenti del C.P.P. che nella Chiesa è necessario evitare di concepire maggioranza e minoranza come forze antagoniste e competitive. A tal proposito il Parroco può chiedere una maggioranza qualificata qualora su decisioni importanti i pareri siano fortemente discordi: questo significa infatti che il problema non è chiaro e maturo per tutti.

Art. 22 Le decisioni del Consiglio sono da ritenersi valide quando siano convalidate dalla maggioranza e non contrastino con le direttive del Vescovo espresse dal Parroco.

Incarichi

Art. 23 Presidente

Il Parroco presiede la comunità parrocchiale nella carità in nome del Vescovo ed in comunione con il Presbiterio diocesano. Egli è pertanto il Presidente del C.P.P. In forza del ministero presbiterale è chiamato a promuovere e sostenere i carismi ed i ministeri della comunità, a favorire la comunità pastorale, a garantire la comunione con le altre Parrocchie del vicariato, con la Diocesi e con la Chiesa Universale.

Art. 24 Vicepresidente

Viene eletto nel primo consiglio da tutti i consiglieri con voto segreto. Al vice presidente compete la stesura dell'Ordine del giorno, la convocazione del Consiglio e del consiglio di presidenza.

E' il moderatore delle discussioni, chiama a parlare chi ne fa richiesta, fissa i tempi massimi degli interventi e li fa rispettare. Su esplicita delega del presidente può, eccezionalmente ed in sua assenza, presiedere il C.P.P. provvedendo poi a farne relazione al parroco.

Art. 25 Segretario

Il segretario del C.P.P. ha il compito di curare quanto serve alle convocazioni e alla celebrazione delle assemblee, di stendere il verbale delle riunioni, di assistere, eventualmente si verificasse, alle operazioni di voto nelle diverse circostanze. Al segretario dovranno arrivare, all'inizio dell'anno pastorale, i programmi di massima dei gruppi con eventuali date delle attività, in modo da redigere un

calendario delle varie iniziative da comunicare e presentare ai parrocchiani, dopo la debita approvazione del C.P.P.

Art. 26 Consiglio di presidenza

È composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da altri membri eletti dal C.P.P.. Essa ha il compito di individuare i problemi da trattare nel C.P.P.; predisporre l'o.d.g. per le riunioni del C.P.P.; collaborare nella realizzazione delle scelte fatte dal consiglio e ratificate dal parroco; coordinare il lavoro delle commissioni o gruppi di lavoro, di cui all'art. 27; decidere su questioni ordinarie ed urgenti, fermo restando l'impegno di darne comunicazioni nella successiva riunione del C.P.P.

Art. 27 Gruppi di lavoro o commissioni

I gruppi di lavoro o commissioni si costituiscono tra i membri del C.P.P. Quando si ravvisi la necessità di approfondire tematiche particolari o seguire settori specifici della vita parrocchiale. Possono avvalersi, in caso di evidente e riconosciuta necessità, della collaborazione di esterni, i cui nomi vanno notificati al C.P.P.

Documentazione

Art. 28 Di ogni riunione è redatto un verbale firmato dal Parroco e dal Segretario che ne darà lettura all'inizio della riunione successiva. I verbali, raccolti in un apposito registro, sono conservati nell'archivio parrocchiale.

Norme transitorie

Art. 29 Per la modifica o l'aggiunta di articoli sarà necessaria una maggioranza pari ad almeno i 2/3 dell'intero Consiglio più il voto consenziente del Presidente. Tali articoli, prima di essere acclusi al presente Statuto, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'autorità ecclesiale competente.

Note agli articoli *

Can. 536. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il Consiglio presbiterale, in ogni parrocchia sia costituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorali. Il Consiglio Pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo.

Lumen Gentium n.33 I laici radunati dal Popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo, sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte le forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua ininterrotta santificazione

Can. 225. 1. I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il Battesimo e la Confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza sia conosciuto ed accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.

3. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.

can. 228 1. I laici che risultano idonei sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.

2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri anche nei consigli a norma del Diritto.